

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Trentino-Alto Adige - Bolzano, 27 giugno 2000, n. 191

Solo la necessità di procedere alla riunione in tempi brevissimi giustifica la convocazione a mezzo telefono ma, anche in questo caso, con gli accorgimenti utili a determinare un effetto legale (fonogramma, ricezione da parte dell'interessato, ecc.).

Omissis.

Le esposte premesse in linea di fatto dimostrano sostanzialmente il ricorso proposto e volto a censurare le modalità di convocazione dei componenti della Commissione Circondariale di ...

Al riguardo si deve in via preliminare ricordare che nel procedimento elettorale l'inosservanza delle formalità si configura come elemento inficiante solo allorché da tale inosservanza si possa ragionevolmente ricavare la non affidabilità delle operazioni con possibile riflesso sull'esito del procedimento elettorale (sul punto vedasi C.d.S. V sez. nr. 234 del 1993). In virtù di tale principio, della cosiddetta strumentalità delle forme, e il raggiungimento dello scopo che costituisce il criterio differenziale tra mera irregolarità ed invalidità dell'atto (cfr. C. d. S. V sez. nr. 242 del 16.04.1987).

Ritiene il collegio che le doglianze dei ricorrenti vadano comunque disattese.

Omissis.

Come appare dai documenti prodotti in giudizio, con lettera di data 10.04.2000 sono stati convocati tutti i componenti effettivi. Dato che la sig.ra ..., come peraltro il suo supplente sig.ra ..., risultava candidata alle consultazioni comunali del 14.05.2000, i medesimi hanno ritenuto di non partecipare ai lavori della commissione chiamata alla verifica ed approvazione delle candidature.

Conseguentemente il suo presidente ha rinnovato la convocazione dei componenti effettivi ... e ..., facendo altresì presente l'assoluta necessità della loro partecipazione, al fine di garantire il numero legale necessario per la validità dei lavori, vista e considerata la contestuale impossibilità di usufruire dell'apporto del quarto membro effettivo sig.ra ..., così come del suo sostituto ..., a causa del loro contestuale impegno a presiedere le commissioni convocate in altri comuni.

La commissione elettorale circondariale si è regolarmente costituita il 14.04.2000 - alle ore 08,30 - nelle persone del Presidente ... e dei membri effettivi sig.ri ... e ..., garantendo a tutti gli effetti il rispetto del numero legale previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 223/67 sopra richiamato.

Come dimostrato dalle ricevute di consegna a mano e dalle dichiarazioni degli stessi membri depositati in atti, ciascun componente ha regolarmente ricevuto l'invito a partecipare ai lavori di verifica delle candidature.

Come conclude la difesa del Comune, confutando peraltro efficacemente il primo rilievo dei ricorrenti, soltanto in virtù della dichiarata indisponibilità di due dei suoi membri effettivi, perché rispettivamente candidato alle medesime consultazioni elettorali ed impegnato in altra presidenza, la reale composizione della commissione predetta è risultata costituita, alle ore 08,30 del 14.04.2000, dal suo Presidente e dai sig.ri ... e ..., i quali rappresentavano due componenti effettivi, formalmente convocati all'uopo.

Peraltro, in seguito al malore manifestato dalla componente effettiva sig.ra ..., il Presidente convocava telefonicamente la componente supplente (di nomina provinciale), sig.ra ..., la quale interveniva quindi in sostituzione della componente effettiva impedita (cfr. verbale di deliberazione dd. 15.04.2000).

Siffatta convocazione del membro supplente sarebbe stata irrituale poiché il membro supplente ha poi presenziato senza soluzione di continuità alla seduta della commissione, senza aver avuto alcuna convocazione scritta che lo mettesse in grado di conoscere preventivamente l'oggetto della seduta e senza aver partecipato alle fasi preliminari della commissione che potessero metterlo in grado di conoscere i criteri in applicazione.

Replica la difesa del Comune che la sig.ra ... ha dovuto chiedere la sua sostituzione per motivi di salute. Vista l'urgenza dell'espletamento delle operazioni di verifica è stata immediatamente contattata per via telefonica la sig.ra ..., supplente della componente effettiva improvvisamente indisposta. Il Comune mette in evidenza che i lavori *de quibus* sarebbero stati temporaneamente sospesi solamente per il breve periodo necessario alla effettiva sostituzione del membro effettivo, avvenuta la quale essi si sarebbero proseguiti.

La convocazione telefonica del membro supplente si sarebbe resa necessaria per garantire al più presto la presenza del numero legale fissato dall'art. 27 del D.P.R. 223/67. A tale riguardo il Comune rileva che la convocazione scritta costituiva al momento una soluzione concretamente impraticabile, visti i tempi ristretti e

soprattutto i termini di legge entro i quali i lavori della commissione dovevano essere condotti a termine, al fine di rispettare le scadenze della legge elettorale sull'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali.

In ogni caso non sarebbe mai venuto meno il numero legale del Presidente più due commissari, effettivi o supplenti che essi fossero.

Ritiene il collegio che le doglianze dei ricorrenti, sostanzialmente volte a censurare le modalità di convocazione dei componenti della commissione circondariale di ..., siano infondate.

Nella fattispecie, oggetto del presente giudizio, i componenti effettivi sono stati tutti convocati per iscritto (cfr. documentazione allegata dall'Amministrazione) ed alcuni addirittura due volte (... e ...). La "mancanza" di un membro effettivo (...) si è verificata poi nel corso dell'espletamento di operazioni che dovevano essere effettuate in tempi brevissimi (vedasi art. 47 del T.U. elezioni comunali) con la conseguente necessità del ricorso a mezzi di comunicazione rapidi ed informali.

Il precedente giurisprudenziale citato da parte ricorrente, riguardante fattispecie non identica a quella in esame, risulta peraltro smentito da giurisprudenza successiva (cfr. TAR Catania, nr. 885 del 17.11.1990), condivisa da questo Collegio, ove si stabilisce che la convocazione dei componenti di commissione elettorali deve essere disposta preferibilmente per iscritto ..., precisandosi peraltro che "in presenza di adempimenti da compiersi entro tempi brevissimi, quale la verifica delle liste e delle candidature ... la convocazione può essere effettuata validamente anche a mezzo telefono", sia pure, come nella sentenza citata, "purché la comunicazione telefonica sia stata formalizzata in un vero e proprio fonogramma e ricevuta direttamente dal destinatario ovvero da persona da poter determinare un effetto di conoscenza legale da parte di quest'ultimo".

Invero, per principio generale, anche questo pacificamente accettato dalla giurisprudenza, la partecipazione di tutti i componenti legittimati a far parte del collegio (oppure, come nel caso di specie, della commissione elettorale, alla quale hanno incontestabilmente preso parte solo membri regolarmente nominati) ha effetto sanante delle eventuali irregolarità formali dell'atto di convocazione (cfr. Cons. Giust. Amm.va Sicilia 11.02.86, nr. 3).

Nel caso in esame la Commissione circondariale ha operato in ogni caso nel rispetto delle norme che ne regolano il funzionamento, ossia con la presenza del Presidente ed almeno due commissari.

Donde l'infondatezza del ricorso per cui si discute e la legittimità delle operazioni condotte dalla commissione elettorale circondariale di ..., di cui al verbale 14/15 aprile 2000.

Omissis.